

PROT. N. 15555 - I
DELL' 11.11.2022

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli

PROT.0012811/E/PM/A

Del 08/11/2022 MEDI - OCC



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Giudice dr Livia De Gennaro,

a scioglimento della riserva assunta nella procedura nr 28/22 avente ad oggetto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore , emette la seguente

SENTENZA

I coniugi Guido Scialoja e Maria Ernesta De Simone hanno presentato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ai fini della omologazione dello stesso con contestuale richiesta di sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali da parte dei creditori.

Nella relazione particolareggiata , l'OCC avv Valeria Manzo ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura con riferimento a quanto indicato dalla disposizione ex art 69 CCII , la completezza e la attendibilità della documentazione a corredo della proposta attestando la veridicità dei fatti esposti nella proposta e la fattibilità e sostenibilità del piano di rientro proposto.

Ritiene questo Giudice integrati gli estremi richiesti dalle disposizioni ex art 68 e ss CCII .

La documentazione allegata alla domanda consente di ritenere sussistente il presupposto soggettivo di accesso alla procedura indicato dall'art 69 CCII atteso che i ricorrenti non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né risulta che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte o che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Invero, la ratio di tale impedimento va infatti ravvisata nella reiterazione della condizione di sovraindebitamento che è alla base della esdebitazione di cui il debitore abbia già beneficiato atteso che tale reiterazione lascerebbe presumere una pervicace tendenza ad indebitarsi con imprudenza , si che tale imprudenza , stante il suo carattere recidivo , assume per ciò stesso una connotazione di gravità tale da escludere che il medesimo beneficio possa nuovamente accordarsi allo stesso debitore.

Come è noto, l'art 69 indica le condizioni soggettive ostative per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto non qualunque

consumatore può presentare il piano di ristrutturazione ma solo il consumatore << non immeritevole>>. Invero, la norma fa riferimento riferisce a condizioni ostative (negative) anzicchè a requisiti positivi non adoperando più l'espressione "consumatore meritevole" poiché in tal modo sembrerebbe che il beneficio possa essere concesso solo in presenza di un comportamento costruttivo, ossia di una condotta particolarmente specchiata quando invece il beneficio viene concesso a qualunque consumatore purchè non abbia commesso atti riprovevoli che lo rendano appunto immeritevole.

Nella relazione dell'OCC la presenza di cause ostative nei termini sopra indicati viene esclusa e vengono riferite e specificate le cause del sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Dalla documentazione in atti e dalla relazione particolareggiata risulta che l'esposizione debitoria complessiva ammonta ad euro 428.376,83 e segnatamente il creditore ipotecario BNL vanta un credito di euro 365.235,67 mentre il credito restante dell'agenzia delle entrate, a seguito della integrazione apportata al piano, è pari ad euro 184.856,42. L'OCC ha precisato che a tali importi vanno aggiunti euro 6.135,00 vantati dal Comune di Pescasseroli a titolo di IMU e Tari.

In attuazione del piano, il credito vantato dalla BNL verrebbe pagato integralmente nel periodo di 10 anni e all'atto della omologa verrebbe versato un acconto di euro 100.000,00 o con assegno circolare o a mezzo bonifico, la restante parte in favore della banca sarà corrisposta con importo mensile di euro 1104,08 da parte dello Scialoja ed euro 1104,08 da parte della De Simone. Nel piano viene anche precisato che le garanzie offerte sono costituite oltre che dall'ipoteca già accesa sulla casa anche da due ipoteche su altri due beni immobili siti in Pozzuoli e dalla perizia allegata nel procedimento di esecuzione risulta che l'immobile sito in [REDACTED] dove gli istanti abitano con i figli ha un valore di circa 400.000,00 euro con offerta minima fissata ad euro 300.000,00. Nel piano viene altresì precisato che i crediti della Agenzia delle Entrate e del Comune di Pescasseroli verranno corrisposti nella misura del 35% e segnatamente per l'Agenzia delle entrate 426,17 euro al mese da parte dello Scialoja ed euro 12,92 euro da parte della De Simone mentre per il Comune di Pescasseroli euro 17,90 euro da parte dello Scialoja.

Non essendo pervenute opposizioni da parte dei creditori né osservazioni dagli stessi, non è necessaria alcuna valutazione da parte di questo Giudice sulla convenienza relegata solo al caso, appunto, in cui siano proposte osservazioni. Il dato normativo (art 69 co 9) consente, infatti, di ritenere quando uno dei creditori o qualunque altro

interessato , con le sue osservazioni, contesta la convenienza della proposta , il giudice effettua il giudizio di cram down ed omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

p.q.m.

Letto l'art 70 CCII

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da Guido Scialoja e Maria Ernesta De Simone. Conferma le misure protettive già concesse ai sensi dell'art 70 co 4 CCII

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano

Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;

Che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata a norma del co 1 art 70 CCII.

Dichiara chiusa la procedura a norma dell'art 70 co 7 CCII.

Napoli, 3.11.2022

Il Giudice

Dr Livia De Gennaro

Dr. Giuseppe Esposito
Napoli 04/11/2022

de
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo